

Roma, 13.12.2024

Avv. Antonella Blasi
Avv. Alberto Polini

PEC avv.a.blasi@pec.it

Oggetto: riscontro a Vs. comunicazione PEC del 29.11.2024.

Egredi Avvocati,

in nome e per conto della Fondazione ENPAM, in riscontro alla Vs. comunicazione PEC dello scorso 29 novembre, si rappresenta quanto segue.

Il contributo andrà versato entro la scadenza del prossimo 20 dicembre, così come stabilito con delibera del C.d.A. ENPAM n. 64 del 16.9.2024.

In senso contrario, non depone il richiamo all'ordinanza n. 58 dell'11.1.2024 del TAR Lazio.

Anzitutto, va ricordato che tale ordinanza è stata resa solo in vista della successiva udienza di merito, fissata per lo scorso 20 marzo. Successivamente, però, il medesimo TAR Lazio - anziché pronunciarsi nel merito - ha ritenuto di sospendere il giudizio, in attesa della decisione del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, proposto

dall'ENPAM alle Sezioni Unite della Cassazione, allo scopo di fare dichiarare che la decisione della controversia compete al giudice ordinario. Si fa presente che lo scorso 26 novembre si è tenuta la Camera di consiglio per la decisione del ricorso, preceduta dalle conclusioni del P.G., che si è espresso per l'accoglimento del ricorso; per cui è imminente la pubblicazione della decisione della Cassazione.

Inoltre, la Vostra stessa decisione di contestare il contributo davanti al giudice ordinario, e non a quello amministrativo, presuppone adesione alla tesi del ricorso dell'ENPAM, e cioè che la giurisdizione in materia compete al primo e non al secondo. Per cui è singolare che si invochi un provvedimento giudiziario che – in base alla strategia processuale da Voi stessi seguita – deve ritenersi emesso da giudice sprovvisto di giurisdizione.

In ogni caso, l'efficacia della menzionata ordinanza del TAR Lazio – come di ogni provvedimento cautelare – riguarda le sole parti del giudizio in cui è stata resa, tra le quali non figurano i soggetti da Voi assistiti.

Inoltre, detta ordinanza non può incidere sull'efficacia di atti che al momento in cui è stata resa neppure esistevano, e segnatamente sui provvedimenti successivamente adottati dall'ENPAM, che hanno stabilito nuovi termini per il versamento del contributo: prima al 30.6.2024, poi al 30.9.2024 e, infine – in virtù della delibera n. 64 del 16.9.2024 - al 30.12.2024. Tali provvedimenti, dunque, contrariamente a quanto da Voi sostenuto, sono pienamente efficaci.

A riprova, si evidenzia che, contro la delibera n. 64 del 16.9.2024, sono stati proposti quattro ricorsi cautelari avanti al Giudice del Lavoro, al fine di sospendere il nuovo termine del 20 dicembre. Due di tali ricorsi sono stati integralmente respinti (Tribunale di Roma, Sez. Lav., ordinanza del 21.11.2024; Tribunale di Roma, Sez. Lav., ordinanza del 26.11.2024),

mentre gli altri due – per evitare ulteriori pronunce sfavorevoli – sono stati oggetto di rinuncia da parte degli stessi ricorrenti.

Si noti: le decisioni cautelari del Giudice del Lavoro sono state emesse sul presupposto che l'obbligo di versamento del contributo, in scadenza il prossimo 20 dicembre, non risultasse già sospeso, in forza dell'ordinanza del TAR Lazio n. 58/2024. Diversamente, infatti, il Giudice del Lavoro non avrebbe potuto neppure pronunciarsi sul merito delle istanze cautelari, ma avrebbe dato atto, semplicemente, che non vi sarebbe stata necessità di sospendere un obbligo già sospeso. In ogni caso, le suddette decisioni cautelari, respingendo le istanze intese a sospendere il termine del 20 dicembre, ne hanno confermato, al contempo, tanto la piena efficacia, quanto la legittimità. La piena vigenza dell'obbligo di versamento del contributo, del resto, è stata anche da Voi stessi riconosciuta, nel corso dei procedimenti giudiziari R.G. 2619/2024 e R.G. 9184/2024, pendenti al Tribunale di Roma, Sez. Lav., nel momento in cui, all'udienza del 31.10.2024, avete espressamente richiesto *“la sospensione dell'efficacia”* della delibera n. 64 del 7.7.2022 (e cioè di quella che ha introdotto il contributo): richiesta che è stata altrettanto espressamente respinta dal Giudice, alla successiva udienza del 20.11.2024, come attestato dal relativo verbale (*“non è possibile adottare alcun provvedimento interdittivo della delibera n. 64”*).

Va evidenziato, inoltre, che le sopra citate decisioni cautelari (Tribunale di Roma, Sez. Lav., ordinanza del 21.11.2024; Tribunale di Roma, Sez. Lav., ordinanza del 26.11.2024) si aggiungono a quelle di merito, già rese da diversi Giudici del Lavoro, contro ricorsi, proposti sia da medici che da strutture accreditate, che contestavano l'illegittimità del nuovo contributo. Ed infatti, allo stato, su quattro ricorsi decisi in primo grado, si registrano altrettante pronunce di integrale rigetto dei ricorsi medesimi: Tribunale di

Roma, Sez. Lav., sentenza 4.6.2024 n. 6501; Tribunale di Milano, Sez. Lav., sentenza 29.10.2024 n. 4786; Tribunale di Catania, Sez. Lav., sentenza 13.11.2024, n. 5109; Tribunale di Roma, Sez. Lav., sentenza 26.11.2024, n. 11984.

In questo quadro, l'ENPAM ha ritenuto di non acconsentire alle richieste di ulteriori proroghe del termine per il versamento, che resta fissato per il prossimo 20 dicembre.

In definitiva: si è formata, oramai, un'abbondante giurisprudenza sul nuovo contributo del 4%, che ne ha riconosciuto la legittimità sotto ogni profilo, compreso quello relativo alla modalità di riscossione prescelta (versamento da parte delle strutture accreditate, salvo rivalsa sui compensi dei medici): e cioè sull'unico profilo, in relazione al quale l'ordinanza del TAR Lazio aveva manifestato perplessità (precisando, peraltro, che restava "impregiudicata ogni valutazione nel merito del ricorso"). Si noti, infatti, che l'ordinanza n. 58/2024 aveva fatto espressamente salva la debenza del contributo da parte dei medici, e dunque il diritto dell'ENPAM di pretenderne il versamento. Anche da questo punto di vista, la diffida da Voi inviata risulta erronea, in quanto pretenderebbe di trarre dall'ordinanza cautelare del TAR Lazio, non solo un'efficacia generalizzata che non ha mai avuto, ma pure una misura che non ha mai inteso disporre: e cioè quella di esonerare i medici dall'obbligo del contributo per l'anno in corso.

Per quanto riguarda le altre questioni sollevate nella Vs. diffida (sussistenza o meno della legittimazione ad agire dei Vostri assistiti, nei giudizi dagli stessi instaurati nei confronti dell'ENPAM), le stesse saranno affrontate e dibattute nelle opportune sedi: ovvero nell'ambito dei procedimenti giudiziari.

Infine, la Fondazione ha ricevuto copia della comunicazione del 10 dicembre u.s. che il Vostro Studio ha inviato ai professionisti e alle Strutture accreditate, e che rischia di ingenerare negli iscritti un'erronea convinzione circa l'illegittimità del versamento del contributo dovuto entro la scadenza del prossimo 20 dicembre.

A tale riguardo, la Fondazione ENPAM, per mio tramite, Vi diffida dal perseguire tale condotta, riservandosi di agire nelle opportune sedi giudiziarie per il risarcimento dei danni subiti e subendi, evidenziando, peraltro, l'inopportunità di tali comunicazioni, anche alla luce delle richieste conciliative presentate dalle principali associazioni di categoria, ivi inclusa quella da Voi rappresentata, che attestano il riconoscimento, nei fatti, delle determinazioni assunte dalla Fondazione in ordine al contributo di che trattasi.

Distinti saluti.

Prof. Avv. Federico Ghera

